

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

Regolamento per la concessione delle aree disponibili per la
installazione dei Circhi, delle Attività dello spettacolo viaggiante
e dei Parchi di divertimento.

**Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 27 gennaio 2003
in vigore dal 4 marzo 2003**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 24 marzo 2003
esecutiva dall'11 aprile 2003**

**Modificato con deliberazione C.C. n.16 del 11 febbraio 2021
esecutiva dal 5 marzo 2021**

INDICE SOMMARIO

TITOLO I Disposizioni Generali

- Art. 1 – Norme generali
- Art. 2 – Concessione di aree
- Art. 3 – Durata della concessione
- Art. 4 - Autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante
- Art. 5 – Domanda
- Art. 6 – Comunicazione esito domande e termini versamento deposito cauzionale
- Art. 7 – Norme di comportamento
- Art. 8 – Subingresso

TITOLO II Parchi di divertimento

- Art. 9 – Parchi permanenti e tradizionali.
- Art. 10 – Graduatoria
- Art. 11 – Sostituzione dell'attrazione
- Art. 12 – Rappresentante del Parco
- Art. 13 – Doveri del rappresentante del parco
- Art. 14 – Sistemazione delle carovane
- Art. 15 – Compresenza di attrazioni
- Art. 16 – Responsabilità

TITOLO III

Complessi non costituenti parchi tradizionali e singole attrazioni

- Art. 17 – Complessi non costituenti Parchi Tradizionali
- Art. 18 – Criteri per l'assegnazione delle aree

TITOLO IV Circhi equestri

- Art. 19 – Concessione di area
- Art. 20 – Installazione dell'attrazione e delle carovane

TITOLO V Sanzioni

- Art. 21 – Sanzioni

TITOLO VI Disposizioni finali

- Art. 22 – Aree destinate allo spettacolo viaggiante e ai circhi

Disposizioni Transitorie

- Art. 23 – Presentazione domande anno 2021

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1

Norme generali

1. La concessione di aree comunali per l'esercizio dei circhi, delle attività degli spettacoli viaggianti e dei parchi di divertimento, è disciplinata, oltre che dalle norme della Legge 18 marzo 1968, n. 337, dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Con il termine Spettacoli viaggianti e Parchi di divertimento si definiscono i luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto, ovvero in parchi permanenti.
3. Si definiscono Circhi i locali destinati alla presentazione al pubblico di manifestazioni di abilità, forza e coraggio, con o senza l'intervento di animali feroci o domestici.

Art. 2

Concessione di aree

1. La concessione delle aree è rilasciata dal Comune, direttamente ad ogni singolo esercente, nel rispetto di tutte le disposizioni che disciplinano la materia.
2. Il rilascio della concessione è subordinato:
 - a) al pagamento del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, determinato ai sensi della Legge 160/2019 e dello specifico regolamento comunale in materia.
 - b) alla prestazione di garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza fidejussoria, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di Polizia Urbana.
3. Le aree private, di cui gli esercenti ottengano l'uso, sono comunque subordinate alle norme del presente Regolamento in quanto applicabili (escluso deposito cauzionale e canone di occupazione).

Art. 3

Durata della concessione

1. La concessione di cui al precedente articolo, fatto salvo quanto indicato negli articoli 17, comma 3 e 19, comma 2, è rilasciata per un periodo improrogabilmente non superiore rispettivamente: a giorni 15, relativamente al parco di cui al comma 4, lettera a), dell'articolo 9 e a giorni 30, relativamente al parco di cui al comma 4., lettera b), dello stesso articolo. In caso di motivate cause di forza maggiore e per le quali non è stato possibile per la totalità degli esercenti, operare per un periodo superiore ad 1/3 dei giorni previsti di apertura e/o di operatività della totalità degli esercenti, tali periodi su richiesta e relativa autorizzazione, possono essere aumentati rispettivamente fino a 7gg (per il comma 4, lettera a art.9) e fino a 14gg. (per il comma 4, lettera b art.9).

Art. 4

Autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante

1. L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante è subordinato inoltre:
 - a) al possesso della licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b) al rilascio della licenza di agibilità temporanea di luoghi per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti pubblici, ai sensi degli articoli 80 del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 141 e seguenti del relativo Regolamento, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Domanda

1. Per ottenere la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante, gli interessati debbono presentare domanda, in competente bollo, al Sindaco, con le modalità e nei termini di seguito indicati.
2. Nella domanda, contenente le generalità ed il codice fiscale del richiedente, deve essere indicato:

- il recapito telefonico;
- il tipo di attrazione (dello spettacolo viaggiante o circense), allegando copia della licenza comunale ex art. 69 del TULPS;
- l'eventuale partecipazione a parco di divertimento (solo per le attrazioni dello spettacolo viaggiante);
- la superficie dell'area di cui si chiede l'occupazione, compresa quella occorrente per la sosta dei caravan e degli automezzi adibiti al trasporto;
- gli estremi della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni ed infortuni causati a terzi;
- il periodo di permanenza.

3. Le domande devono pervenire al protocollo generale del Comune, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o attraverso procedura on-line del Sistema Telematico Regionale utilizzando l'apposito Portale "STAR".

4. Le domande per la partecipazione al parco allestito in occasione delle Festività Natalizie, possono essere presentate dal 1° di gennaio al 31 Agosto di ogni anno solare.

5. Le altre domande comprese quelle per i circhi, devono pervenire entro 90 giorni dalla data prevista per l'installazione.

5. Le domande per attrazioni consistenti in novità spettacolari possono essere presentate in deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, ma in questo caso potranno essere esaminate solo in coda alla graduatoria eventualmente già formulata ed accolte salvo disponibilità di superficie e comunque non oltre 90 giorni dalla data prevista per l'installazione.

6. Non verranno prese in esame domande pervenute oltre i termini previsti.

Art. 6

Comunicazione esito domande e termini versamento deposito cauzionale

1. Fatta salva la comunicazione di cui all'art. 5, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la graduatoria delle domande viene comunicata agli interessati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. Nella stessa comunicazione sono indicati i termini e le modalità per il versamento del deposito cauzionale, a garanzia della copertura di qualsiasi obbligazione dovuta nei confronti dell'Amministrazione comunale.

3. Il mancato versamento del deposito cauzionale prima dell'inizio dell'attività preclude il rilascio della concessione e comporta l'esclusione dalla installazione per un anno nel territorio comunale.

4. Nella comunicazione sono indicati inoltre le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di agibilità temporanea dei luoghi da parte del rappresentante del parco, di cui al successivo articolo 12.

Art. 7

Norme di comportamento

1. Il titolare della licenza per l'esercizio dell'attrazione e concessionario della relativa area deve:

- ritirare la concessione prima di effettuare l'occupazione;
- mantenere l'area e l'attrazione in modo decoroso e pulito;
- osservare tutte le prescrizioni riportate nella concessione e nella licenza di agibilità;
- esibire l'atto di concessione e gli altri documenti richiesti dalla Forza pubblica;
- osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dall'Autorità;
- operare comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia.

2. Il titolare della concessione è tenuto a gestire direttamente l'attrazione per la quale è stata autorizzata l'installazione. E' vietata ogni forma di sub concessione.

3. E' ammessa la rappresentanza, ai sensi dell'articolo 116 del Regolamento del TULPS R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come sostituito dall'articolo 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

4. Non sono consentite la sostituzione del tipo di attrazione, se non per specifiche motivazioni, che dovranno essere valutate dall'ufficio comunale competente al rilascio della concessione, né l'installazione di ulteriori attrazioni oltre quelle autorizzate.

Art. 8
Subingresso

1. Al subentrante nell'attività a seguito di cessione di azienda tra parenti fino al secondo grado, e fino a quando l'azienda rimanga di proprietà e sia gestita dai familiari stessi, l'anzianità acquisita è riconosciuta per intero.

2. In caso di cessione d'azienda per atto tra vivi, l'anzianità maturata dal cedente è riconosciuta interamente fino al raggiungimento del limite minimo di frequenza (cinque anni) ed in misura pari al 50% se superiore a detto limite.

**TITOLO II Parchi di
divertimento**

Art. 9
Parchi permanenti e parchi tradizionali.

1. Per parchi di divertimento si intendono i luoghi destinati allo svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante, esercitata mediante l'allestimento contemporaneo di almeno quattro attrazioni. I parchi di divertimento si distinguono in permanenti e tradizionali.

2. Sono parchi di divertimento permanenti quelli che, fatto salvo il rispetto delle previsioni urbanistiche, vengono installati nelle aree appositamente individuate ai sensi dell'art. 22.

3. Sono parchi di divertimento tradizionali quelli che vengono allestiti tutti gli anni nella stessa località, in concomitanza di festività, feste patronali, manifestazioni, ecc.

4. I parchi tradizionali disciplinati dal presente regolamento sono i seguenti:

- a) - Parco allestito in occasione della "Festa di San Bartolomeo" a Collodi;
- b) - Parco allestito in occasione delle Festività Natalizie.

5. Chi intende partecipare ai parchi di divertimento deve presentare domanda ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.

6. Non sono consentiti l'installazione delle attrazioni dopo l'inizio del parco e lo smontaggio delle stesse prima del periodo stabilito, pena la perdita della concessione e del deposito cauzionale.

7. Decorso il termine previsto per lo smontaggio, l'area deve essere liberata improrogabilmente sia dalle attrazioni che dai caravan e dagli automezzi adibiti al trasporto e quant'altro formi oggetto della concessione.

8. Per il parco di divertimento di cui al punto 4 comma b) il periodo di installazione è previsto (30 gg come da art.3 del presente regolamento) dagli inizi di Dicembre e fino alla festa dell'epifania.

9. In caso di motivate cause di forza maggiore e per le quali non si è potuta svolgere l'intera manifestazione/parco di divertimento, può essere previsto (con apposito atto della amministrazione) il recupero del periodo previsto (30 gg) entro il 30 giugno dell'anno successivo alla prevista data di inizio installazione.

10. L'inizio dell'attività di Parco di Divertimento di cui al comma 4 lettera b), avviene solo successivamente al parere favorevole, (con eventuale sopralluogo), allo svolgimento della manifestazione da parte del competente organo di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo; tale parere viene espresso sulla documentazione precedentemente presentata al Comune dal tecnico e/o dal rappresentante scelto dagli operatori che certifichi ed asseveri anche la rispondenza normativa delle attività svolte per la messa in sicurezza del Parco.

11. Le singole attrazioni di spettacolo viaggiante possono iniziare la loro attività solo qualora abbiano adempiuto a quanto previsto dal presente regolamento.

Art.10
Graduatoria

1. L'ufficio comunale competente, esaminate le domande pervenute in conformità con quanto richiesto dal presente regolamento (art.5), redige la graduatoria degli aventi diritto alla partecipazione (nei limiti della superficie autorizzata) del parco divertimenti, inserendo le attrazioni in base ai seguenti criteri:

- a) anzianità di frequenza nel parco;
- b) novità di interesse spettacolare dell'attrazione;
- c) tipologia dell'attrazione.

2. L'inserimento di attrazioni, quali novità di interesse spettacolare, è possibile secondo quanto disposto con apposito atto dall'amministrazione e nei limiti della disponibilità dell'area.

3. L'anzianità di frequenza viene ottenuta attribuendo al richiedente/attrazione, punteggi e priorità come di seguito così articolati:

- a) 10 punti per ogni frequenza al parco, calcolata a partire dal 2009;
- b) 1 punto per ogni domanda a cui non è seguita la partecipazione (escluse le eventuali rinunce non avvalorate da giustificate motivazioni);
- c) a parità di punteggio, ha diritto di priorità l'operatore con maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio;
- d) in caso di ulteriore parità ha diritto l'esercente che da più tempo partecipa al parco;

4. La caratteristica di novità si mantiene per un'edizione, dopodiché l'attrazione viene considerata alla stessa stregua delle altre.

5. La tipologia delle attrazioni previste per il Parco Natalizio è stabilita con il seguente organico:

- a) Grandi attrazioni per un massimo di n.3 (compresa la eventuale giostra/attrazione novità);
- b) Medie e piccole attrazioni per un massimo di n.10 (secondo la superficie rimanente dalle grandi attrazioni);

6. Le eventuali rinunce devono pervenire entro 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Le rinunce effettuate oltre tale data saranno penalizzate con l'esclusione dall'edizione successiva, salvo gravi motivi di salute del titolare, dei parenti di primo grado, del coniuge o del convivente adeguatamente certificati da medici del servizio sanitario oppure a causa di forza maggiore per guasti improvvisi o sinistri accertati.

7. Qualora il titolare della concessione non possa essere presente al parco per giustificati motivi di forza maggiore, conserva l'anzianità acquisita e l'attrazione sarà sostituita, attingendo esclusivamente dalla graduatoria dei non assegnatari, in carenza dei quali l'attrazione non verrà in alcun modo sostituita né lo spazio così creatosi potrà essere utilizzato per ulteriori installazioni da parte dei titolari presenti.

8. Qualora il titolare della concessione non si presenti al parco senza giustificati motivi di forza maggiore, conserva l'anzianità acquisita, ma perde ogni diritto per i tre anni successivi alla partecipazione allo stesso parco tradizionale. La cauzione viene incamerata.

Art. 11
Sostituzione dell'attrazione

1. L'esercente che sostituisce il tipo di attrazione senza autorizzazione, perde ogni diritto alla partecipazione allo stesso parco tradizionale per i tre anni successivi.

2. Solo in via eccezionale potrà, su richiesta, essere ammessa tale sostituzione qualora la nuova attrazione sia di tipo e soggetto tali da non creare diretta concorrenza ad altre attrazione già esistenti nel parco.

Art. 12
Rappresentante del parco

1. La gestione dei rapporti con gli esercenti del parco è affidata ad un rappresentante indicato dai partecipanti al parco stesso.
2. Il rappresentante relaziona all'Amministrazione comunale sull'andamento dell'attività del parco.

Art. 13

Doveri del rappresentante del parco

1. Il rappresentante del parco, entro il termine indicato nella comunicazione di cui all'articolo 6, presenta la domanda per l'agibilità temporanea dei luoghi per spettacoli o trattenimenti pubblici, ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773, anche per conto degli altri esercenti lo spettacolo viaggiante che congiuntamente formano il parco divertimenti.
2. La domanda, in competente bollo, oltre le generalità ed il codice fiscale del richiedente, deve contenere:
 - il recapito telefonico del rappresentante;
 - il periodo di permanenza;
 - l'elenco delle singole attrazioni con gli estremi delle licenze di ciascun partecipante al parco, rilasciate dal Comune di residenza;
 - l'indicazione delle capienza massima del numero delle persone, compresi gli addetti, all'interno del parco;
 - l'eventuale dichiarazione che le attrazioni non necessitano di verifiche e/o accertamenti della Commissione tecnica comunale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, perché di capienza complessiva uguale od inferiore a 200 persone;
 - la dichiarazione relativa all'adempimento dell'istruzione obbligatoria dei figli;
 - la dichiarazione antimafia resa ai sensi dell'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.
3. In caso di capienza complessiva uguale od inferiore a 200 persone, In caso di capienza complessiva uguale od inferiore a 200 persone, è facoltà dell'Amministrazione in sostituzione della Commissione di Vigilanza su Locali di Pubblico Spettacolo avvalersi della Commissione Tecnica Comunale, che in sostituzione degli accertamenti e verifiche richiederà in allegato alla domanda, la documentazione tecnica redatta in duplice copia della relazione di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo dei geometri, ai sensi del Decreto 19 agosto 1996 del Ministero dell'Interno, con la quale si attesta la rispondenza delle attrazioni e degli impianti alle norme di sicurezza.
4. E' fatta salva la competenza della commissione provinciale di vigilanza per i parchi di divertimento e per le attrezzature meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazione fisica degli spettatori o del pubblico, ai sensi dell'articolo 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni.
5. Il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie dei luoghi e delle attrazioni è verificato dal competente Ufficio dell'A.S.L.

Art. 14

Sistemazione delle carovane

1. Prima di collocare le attrazioni ed i mezzi al seguito, ogni esercente deve fornire l'elenco nominativo di tutti i componenti la famiglia al seguito e degli eventuali coadiutori.
2. La collocazione dovrà avvenire alla presenza del personale comunale addetto, che redigerà in loco, alla presenza del rappresentante (se designato) o degli interessati, apposito verbale di ricognizione.
3. I titolari delle autorizzazioni per la partecipazione al parco verranno esclusi per i successivi tre anni da ogni altro parco allestito dal Comune se occupano spazi ulteriori o diversi da quelli loro assegnati (ciò deve risultare da accertamenti effettuati dalle autorità competenti).
4. E' fatto assoluto divieto di sistemare, anche temporaneamente, nelle adiacenze del parco divertimenti, caravan od analoghi veicoli pertinenti a persone estranee al parco stesso.

Art. 15

Compresenza di attrazioni

1. Contestualmente allo svolgimento dei parchi di divertimento non sono rilasciate, in tutto il territorio comunale, altre concessioni per l'installazione di attrazioni di qualsiasi genere.
2. Sono fatte salve le concessioni rilasciate a tempo indeterminato.

Art. 16

Responsabilità

1. Il concessionario dell'area su cui insiste l'attrazione è responsabile a tutti gli effetti, nei confronti del Comune, del buon andamento del parco, del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti, del funzionamento e dell'efficacia dei vari servizi, della presenza nell'area di caravan od autocaravan di soggetti non autorizzati, nonché dei danni eventualmente arrecati, per il risarcimento dei quali sarà trattenuta la somma necessaria al ripristino prelevandola dal deposito cauzionale, a copertura di qualsiasi obbligazione pecuniaria nei confronti dell'ente.
2. Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dal Comune e dalle altre autorità.
3. Entro la scadenza del periodo assegnato, e contestualmente allo sgombero delle aree, dovrà essere effettuato un sopralluogo a cura degli uffici interessati, alla presenza del rappresentante (se designato) o degli interessati, e redatto in loco apposito verbale. Qualora non siano rilevati danni imputabili ai concessionari verranno immediatamente rilasciati i depositi cauzionali.

TITOLO III

Complessi non costituenti parchi tradizionali e singole attrazioni

Art. 17

Complessi non costituenti parchi tradizionali

1. I complessi non costituenti parchi tradizionali o le singole attrazioni sono autorizzabili alle condizioni di cui al presente articolo.
2. Per complessi non costituenti parchi tradizionali si intendono un massimo di tre attrazioni raggruppate in una medesima area.
3. La concessione dell'area per detti complessi o per le singole attrazioni, può essere rilasciata una sola volta per anno solare, per un periodo massimo di cinque giorni consecutivi e con un intervallo di tempo, non inferiore a due mesi, dalle installazioni di parchi tradizionali o di circhi equestri.
4. Può essere prevista una deroga al periodo di cinque giorni nell'ambito di una manifestazione autorizzata, fermo restando il divieto di cui all'art. 15.

Art. 18

Criteri per l'assegnazione delle aree

1. Nel caso di domande concernenti il medesimo periodo, l'area viene assegnata in base all'anzianità di presenza con la stessa attrazione.
2. Nel medesimo anno solare, allo stesso esercente non può essere concessa, in presenza di altre domande, la stessa area per più di una volta. In caso di parità si procede al sorteggio.
3. Dal sorteggio viene comunque escluso chi è già contestualmente concessionario di un'altra area nel territorio del Comune.
4. La collocazione dovrà avvenire alla presenza del personale comunale addetto che redigerà in loco, alla presenza degli esercenti, apposito verbale di ricognizione e consegna.
5. Le disposizioni riguardanti i parchi di divertimento, di cui al Titolo II, si applicano anche per i complessi non costituenti parchi.
6. Valgono inoltre, in quanto applicabili, obblighi, divieti e limitazioni, e relative sanzioni, previsti nei Titoli I e V del presente regolamento.

TITOLO IV Circhi equestri

Art. 19

Concessione di area

1. Le domande sono presentate in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento.
2. Può essere rilasciata una sola autorizzazione per anno solare per l'installazione di circhi e relative concessioni di area, per un massimo di cinque giorni consecutivi, ad eccezione dei circhi di prima categoria ai quali potrà essere concesso di installarsi per un periodo massimo di otto giorni.
3. Nel caso di concomitanza fra più richieste relative allo stesso periodo ed a parità di categoria, varrà il criterio di priorità nella presentazione delle domande, e in caso di parità di data si procederà a sorteggio.
4. A pena di decadenza dell'istanza, la concessione dell'area è subordinata al versamento di una cauzione il cui valore e termini di versamento sono determinati dall'Amministrazione comunale, a garanzia degli eventuali danni che potrebbero essere arrecati all'area durante il periodo di svolgimento dell'attività circense.
5. Valgono le responsabilità e le procedure di cui all'art. 16.
6. Valgono inoltre, in quanto applicabili, obblighi, divieti e limitazioni, e relative sanzioni, previsti nei Titoli I, II e V del presente regolamento.

Art. 20

Installazione dell'attrazione e delle carovane

1. La collocazione deve avvenire alla presenza del personale comunale addetto che redigerà in loco, alla presenza dei responsabili del Circo, apposito verbale di ricognizione e consegna.
2. Le carovane e le attrezzature annesse ai circhi debbono essere sistemate in maniera tale da non costituire intralcio per la circolazione. Debbono inoltre essere osservate le norme relative alla raccolta rifiuti, scarichi fognari e le Ordinanze comunali vigenti in materia

TITOLO V Sanzioni

Art. 21

Sanzioni

1. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alle norme di cui al presente regolamento e per l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative, si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
1/bis. Le spese di procedimento e di notificazione dei verbali di accertamento e delle ordinanze - ingiunzioni, sono a carico del trasgressore e del soggetto solidale.¹
2. I proventi delle sanzioni derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento spettano al comune.
3. Ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, salva diversa disposizione di legge e l'applicazione delle norme speciali e di quelle dei regolamenti comunali in materia di concessione spazi ed aree pubbliche, polizia urbana e raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni disposte in relazione alla norma regolamentare violata, come di seguito indicato.²
4. Il mancato sgombero delle aree con le attrazioni e mezzi al seguito, nei termini stabiliti, comporta sempre, oltre l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie, l'incameramento della cauzione.

<i>Norma violata</i>	<i>Sanzione pecuniaria €</i>			<i>Sanzione accessoria</i>
	minimo	massimo	misura ridotta	
art. 6, c. 3 <i>Mancato versamento del deposito cauzionale nei termini previsti</i>	83,33	500,00	166,66	(1)
art. 7, c. 1 <i>Omesso ritiro della concessione nei termini previsti</i>	65,00	390,00	130,00	
art. 7, c. 1 <i>Mancato mantenimento dell'area - dell'attrazione - in modo decoroso o pulito</i>	83,33	500,00	166,66	(2)
art. 7, c. 1 <i>Inosservanza delle prescrizioni riportate nella concessione o nella licenza di agibilità</i>	83,33	500,00	166,66	(3)
art. 7, c. 1 <i>Mancata esibizione della concessione od altri documenti richiesti</i>	65,00	390,00	130,00	
art. 7, c. 1 <i>Inosservanza di ordini - disposizioni - impartiti dall'Autorità</i>	65,00	390,00	130,00	(2)
art. 7, c. 2 <i>Sub concessione dell'area o dell'attività a terzi</i>	83,33	500,00	166,66	(4)
art. 7, c. 4 e <i>Esercizio dell'attività con attrazioni diverse</i>				
art. 11, c. 1 <i>od in numero superiore rispetto a quelle autorizzate</i>	83,33	500,00	166,66	(3)
art. 9, c.6 <i>Installazione di attrazioni dopo l'inizio del parco - Smontaggio di attrazioni prima del periodo stabilito</i>	83,33	500,00	166,66	(5)
art. 9, c.7 <i>Omesso ripristino dell'area oggetto di concessione nei termini previsti</i>	65,00	390,00	130,00	(6)
art. 14, c. 3 <i>Occupazione di spazi ulteriori o diversi da quelli assegnati</i>	83,33	500,00	166,66	(3)

¹ Comma aggiunto con Deliberazione n. 25 del 24 marzo 2003

² Comma modificato con Deliberazione n. 25 del 24 marzo 2003

³ Limiti edittali modificati con Deliberazione n. 25 del 24 marzo 2003

Sanzioni accessorie

- (1) Esclusione per un anno da qualsiasi installazione sul territorio comunale
- (2) In caso di recidiva (seconda violazione) esclusione per un anno da qualsiasi installazione sul territorio comunale
- (3) Revoca concessione ed esclusione per tre anni da qualsiasi installazione sul territorio comunale
- (4) Revoca concessione ed esclusione per tre anni del concessionario e del sub concessionario da qualsiasi installazione sul territorio comunale
- (5) Revoca concessione ed esclusione per un anno da qualsiasi installazione sul territorio comunale
- (6) Esclusione per tre anni da qualsiasi installazione sul territorio comunale

TITOLO VI Disposizioni finali

Art. 22

Aree destinate allo spettacolo viaggiante e ai circhi

1. L'elenco delle aree pubbliche destinate all'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è stabilito annualmente dalla Giunta Municipale, con provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre.
2. Al di fuori di tali aree non è consentita alcuna installazione.
3. Sono fatte salve le concessioni permanenti per l'esercizio di parchi di divertimento o di singole attrazioni, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, salvo quanto previsto dal precedente comma 1.

Disposizioni Transitorie

Art. 23

Presentazione domande anno 2021

In deroga a quanto previsto all'Art.5 comma 4 le domande per il Parco Natalizio del presente anno 2021, possono essere presentate dalla data di approvazione del presente regolamento alla data del 31 Agosto 2021.